



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SASSARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

***PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI: DEL
D. LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;***

DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART. 2 ;

***DEL CODICE DELLA STRADA, ART.186 COMMA 9, INTRODOTTO DALLA
LEGGE N°120 DEL 29/07/2010 ART.33 COMMA 1 LETTERA C.***

Premesso

Che, a norma dell'art 54 del D. Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che; ugualmente, a norma del Codice della strada, art.186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16/07/2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che L'Associazione CROCE OTTAGONA, con sede in Ozieri in Reg. Donnighedda snc c.p. 25 Telefax 079/ 78.30.60 Cell. 347/ 77.41.055 e-mail cisomozieri@tiscali.it iscritta nell'Albo delle Associazioni di Volontariato, presso la Regione Sardegna al n° 1545 con le seguenti Attività Istituzionali:

- Assistenza Sociale e Sanitaria
- Protezione Civile

- di seguito per brevità denominato l'Ente presso il quale potrà essere svolto il

lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell'art 54 del citato Decreto legislativo;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Pietro Fanile, Presidente del Tribunale di Sassari, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante (o Presidente pro-tempore) Sig.ra LEONI ANTONINA nata a OSSI (SS) il 7.04.1954 e residente in Ozieri in Via Sulis,15 Tel. 347/ 77.41.055

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che N° 4 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, sia ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 28/08/2000 n.274, sia ai sensi del Codice della strada, art.186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Si escludono per contro espressamente i condannati per reati previsti a mente del D.P.R. 09/10/1990 N°309, art.73, comma 5 bis;

L'Ente, specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: Protezione Civile, Assistenza Sociale e Sanitaria.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attiva lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni :

Signora LEONI ANTONINA Presidente Pro tempore
Signorina COCCO SIMONA Segretaria

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente, si impegna ad assicurare il

rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente, di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione, viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Sassari li. 22 DIC. 1974

Per l'Ente



ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA
OZIERI

Il Presidente Leoni Tonina

Leoni Tonina

Il Presidente
Pietro Fanile



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SASSARI

Estensione della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di Pubblica Utilità all'accoglienza dei condannati alla misura della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168 bis del codice penale.

Al Sig. Presidente del Tribunale


Sassari

Il sottoscritto LEONI ANTONINA nato a OSSI il 7.4.1951 Legale Rappresentante/Presidente/altro _____ dell'Ente ASS. CROCE OTTAGONA di OZIERI giusta Convenzione stipulata in data 22.XII.2014 con codesto Tribunale, per l'accoglienza dei condannati al lavoro di pubblica utilità

dichiara

di voler estendere la convenzione suddetta includendovi anche l'accoglienza dei soggetti ammessi a fruire dell'istituto della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168 bis del codice penale.

Luogo e data: Ozieri, 23.04.2015




Leoni Antonina
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA
OZIERI
Il Presidente Leoni Tonina

Il Presidente,

visto ratifica l'estensione della convenzione suddetta all'istituto della messa alla prova, di cui all'art. 168 bis del codice penale.

Dispone che il presente atto, redatto in duplice originale, sia allegato agli originali della Convenzione agli atti di questo Tribunale e dell'Ente richiedente, della quale sarà parte integrante.

Sassari 20 APR 2015



**Il Presidente
Pietro Fanile**

Pietro Fanile